

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1357)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(RESTIVO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(FERRARI - AGGRADI)

col **Ministro del Bilancio**

(GIOLITTI)

col **Ministro della Difesa**

(TANASSI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

e col **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 1970

Norme per il riordinamento della indennità mensile per servizi  
di istituto dovuta alle Forze di polizia

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 27 maggio 1970, n. 365, sono state adottate norme per il riordinamento delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, degli assegni di imbarco e delle indennità di impiego operativo, previste per il personale dell'Aeronautica, della Marina e dell'Esercito.

Il provvedimento è stato dettato dall'esigenza di portare le misure delle indennità

predette ad un livello obiettivamente adeguato alla gravosità degli impegni richiesti al personale, nonchè di operare una perequazione interna tra i vari tipi di emolumenti.

La pur provvida iniziativa, da lungo attesa dal personale interessato, se da un lato ha attuato nell'ambito dell'ordinamento delle tre Forze armate un migliore ed organico assetto retributivo, non poteva, peraltro, non in-

cidere sensibilmente sui rapporti di equilibrio tra le situazioni remunerative del personale suddetto e quelle dei militari delle Forze armate di polizia e dei funzionari di pubblica sicurezza.

Sotto tale profilo, le nuove misure dell'indennità di impiego operativo hanno avuto un duplice riflesso, avendo alterato sia i rapporti retributivi esterni rispetto alle Forze di polizia sia i rapporti interni tra gli appartenenti ai reparti mobili dei Carabinieri — per i quali è contemplata anche l'attribuzione della suddetta indennità — ed il restante personale dell'Arma.

Quest'ultima alterazione, ancor più immediatamente avvertibile perchè tutto indistintamente il personale dell'Arma dei carabinieri è chiamato a compiti di grande impegno, gravosità e rischio nei vari servizi di polizia, risulta accentuata dalla circostanza che, in atto, è ammessa la cumulabilità tra l'indennità summenzionata e quella di istituto di cui tutti i militari dell'Arma beneficiano unitamente agli appartenenti alle altre Forze di polizia.

La rilevata sfasatura di trattamenti economici nell'ambito interno dell'Arma si è ripercossa naturalmente nei vari rapporti con le altre Forze di polizia, determinando la ulteriore conseguenza di una disparità di trattamento anche tra militari delle Forze di polizia addette allo stesso servizio, come avviene specificamente per i militari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, inquadrati nei reparti celeri e mobili di polizia ai quali, in via principale, sono affidati i logoranti compiti di ordine pubblico, rispetto ai cenati commilitoni dei battaglioni mobili dell'Arma dei carabinieri che in tutte le circostanze prestano la loro opera fianco a fianco insieme con i primi.

Le suesposte considerazioni dimostrano la imprescindibile esigenza di un provvedimento perequativo che estenda, nelle idonee forme, alle Forze di polizia i benefici di cui hanno recentemente fruito le Forze armate dell'Aeronautica, della Marina e dell'Esercito.

Tale esigenza ha trovato, d'altronde, un autorevole interprete nel Senato della Repubblica che, nella seduta della Commissione

difesa del 22 maggio 1970, ha votato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione difesa del Senato, preso atto delle dichiarazioni del Governo sulla esigenza di apportare al trattamento delle forze dell'ordine le modifiche rese necessarie dall'approvazione del disegno di legge n. 1231 » — ora legge 27 maggio 1970, n. 365 — « ...omissis... impegna il Governo a presentare d'urgenza un apposito disegno di legge che dia attuazione a quanto sopra, con le stesse decorrenze previste dal disegno di legge n. 1231 ».

In relazione al surriportato ordine del giorno e all'impegno assunto dal Governo, è stato quindi predisposto l'unito disegno di legge che viene sottoposto alla particolare e meditata attenzione del Parlamento per la sua premurosa approvazione, attese le sue illustrate finalità equitative.

Con l'articolo 1, al primo comma, viene anzitutto affermato il principio della parità di trattamento di tutti gli appartenenti alle Forze di polizia con riferimento alle competenze dovute in ogni tempo e in analoghe posizioni d'impiego in cui essi possono trovarsi.

Tale principio, già enunciato per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dall'articolo 327 del regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, e per il Corpo della guardia di finanza dall'articolo 11 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3170, viene ora, con formulazione inequivocabile e con portata di carattere generale, riaffermato e sancito in una fonte normativa di grado superiore quale è la legge, allo scopo di poter ad esso collegare il sicuro effetto cogente della concessione, a parità di posizione di impiego e di ogni altra condizione, dello stesso trattamento ai tutori dell'ordine, scongiurando la eventualità di ingiustificate differenziazioni.

Con il secondo comma si stabiliscono — per rinvio alle annesse tabelle — le nuove misure della indennità mensile per servizio di istituto di polizia accostandole ai livelli di quella di impiego operativo, indicati nella colonna uno della tabella VIII di cui alla citata legge concernente il riordinamento delle indennità delle Forze armate.

In proposito giova chiarire che è stato escluso, per le Forze di polizia, il criterio di operare qualsiasi distinzione nell'attribuzione dell'indennità alle varie categorie di personale per la considerazione che l'attività di polizia ha caratteristiche sostanzialmente unitarie e che tutti indistintamente gli appartenenti alle Forze dell'ordine sono continuamente mobilitate nella incessante lotta contro la criminalità e nei servizi preordinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonchè ad assicurare ai cittadini aiuto per ogni evenienza.

Peraltro, la nuova indennità di istituto, oltre a risultare contenuta, anche per esigenze di carattere finanziario, in limiti iniziali più bassi di quelli in cui è stata fissata l'indennità di impiego operativo delle Forze armate, progredisce, per incrementi periodici, in archi di tempo di durata doppia (sessenni anzichè trienni) rispetto ai tempi necessari per i correlativi aumenti dell'indennità di impiego operativo medesima.

Con il terzo comma si esclude la possibilità della coesistenza della indennità di impiego operativo con quella mensile per servizio di istituto, data la necessità di scongiurare in modo assoluto la anomalia retributiva cui sopra si è accennato a proposito degli squilibri interni fra i trattamenti accessori degli appartenenti alle Forze di polizia.

In sostanza verrà ad essere così conglobata nel nuovo beneficio economico l'indennità di impiego operativo per quei militari dell'Arma dei carabinieri che, in atto, ne fruiscono.

Si tratta di una conseguenza irrecusabile della razionalizzazione che intende realizzarsi nella materia.

Infatti è evidente che l'indennità di impiego operativo, avendo perso con la nuova legge il carattere di assegno giornaliero e assunto quello di assegno fisso e continuativo, ha subito la trasformazione in indennità non più collegabile a fatti decisamente operativi, ma piuttosto a quelli tipici di istituto. Sulla base di tale oggettiva considerazione, appare inammissibile la cumulabilità di due assegni che verrebbero in sostanza attribuiti allo stesso titolo. Degli effetti della cumulabilità, che ora viene ad essere esclusa, si è dovuto, peraltro, tenere conto in concreto, per i gradi

di brigadiere, vicebrigadiere, appuntato, carabiniere, e quelli corrispondenti, per i quali le misure della indennità di istituto sono state determinate in modo tale da avvicinarsi al valore complessivo delle due indennità in parola.

Con il quarto comma, anche per esigenze di chiarezza, viene altresì escluso il cumulo della nuova indennità di istituto con quella di aeronavigazione e di volo che potrà essere attribuita alle Forze di polizia in virtù del principio della parità di trattamento affermato dal primo comma dell'articolo 1, nonchè con altri assegni di cui in atto beneficia il personale di polizia che presta la propria attività a disposizione di altre Amministrazioni; in particolare sul piano della perequazione retributiva, non appare giustificata la coesistenza di indennità diverse che traggono il loro fondamento dall'esercizio dell'attività di polizia che è ora in via fondamentale compensata dal trattamento per i servizi di istituto, cui viene data una organica e funzionale strutturazione.

Specificamente, si prevede il divieto di cumulo: per l'assegno personale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, previsto per il personale in servizio presso le ragionerie centrali dei Ministeri; per il premio speciale di cui all'articolo 10 della legge 22 luglio 1961, n. 628, previsto per il personale dell'Arma in servizio presso gli Uffici del lavoro; per l'assegno mensile di cui alla legge 7 novembre 1961, n. 1162, previsto per il personale del Corpo della guardia di finanza in servizio presso le Amministrazioni finanziarie; per l'indennità di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1441, prevista per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio a disposizione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile e per il premio industriale di cui alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, previsto per il personale civile e militare di pubblica sicurezza addetto ai servizi di polizia postale.

Con l'articolo 2, allo scopo di agevolare il finanziamento dell'iniziativa, viene prevista una opportuna riduzione del fondo di lire 10 miliardi istituito con l'articolo 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 967, per la

corresponsione della indennità per i servizi collettivi di ordine pubblico e per quelli di sicurezza pubblica; la giustificazione della norma è da cogliersi nel fatto che, con il provvedimento in esame, viene in sostanza ad operarsi una trasformazione delle indennità predette da aleatorie in fisse e continuative, conservandole, peraltro, come è nel loro fondamento, che resta tuttora valido, per la remunerazione di attività che implicano, come i servizi collettivi attuati in occasione di gravi turbamenti dell'ordine pubblico o di calamità, gravi rischi e particolare impegno anche sotto il profilo della durata.

Nella tabella n. 2 vengono fissate le nuove misure della indennità mensile di istituto per i funzionari di pubblica sicurezza, che sono determinate negli stessi livelli stabiliti per gli ufficiali nella tabella n. 1, dando giusto riconoscimento a detto personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza su cui incombe, con compiti diretti, la responsabilità dei servizi di polizia.

In tale modo viene ad essere attuata tra le due categorie la necessaria completa parificazione nel trattamento accessorio complessivamente considerato, atteso che l'unica indennità da cui i funzionari di pubblica sicurezza sono esclusi, quella militare, è da ritenersi compensata dalla retribuzione per lavoro straordinario.

Il provvedimento, articolato nei modi e secondo i principi e criteri informativi sopra illustrati, costituisce un doveroso riconoscimento per le Forze dell'ordine destinate a garantire la civile convivenza ed il pacifico svolgimento della vita sociale.

Il loro trattamento, mediante le norme proposte, viene ad essere, in giusta ed equa misura, adeguato a quello delle altre Forze armate.

Nel nuovo razionale ed organico assetto del menzionato trattamento delle Forze dell'ordine è, altresì, confermata, quale dovuto riconoscimento del sempre profuso particolare impegno al servizio del Paese, la pensionabilità dell'indennità di istituto nei limiti delle lire 15.000 mensili.

L'onere che il provvedimento comporta, contenuto nei più stretti limiti possibili, è stato determinato, per il 1970, in lire 12 miliardi 670 milioni e per il 1971 ed anni successivi in lire 45.800.000.000. Esso sarà largamente compensato dal sempre più consapevole slancio ed entusiasmo che i tutori dell'ordine sapranno porre nell'adempimento quotidiano dei loro non facili compiti, sorretti dalla certezza che l'opera spesso silenziosa ed oscura che essi assolvono è apprezzata e valutata per l'importanza non solo ma anche per gli aspetti che presenta.

Al finanziamento dell'onere di lire 12 miliardi 670 milioni, per il 1970, sarà fatto fronte con l'utilizzo delle economie risultanti dalla cennata riduzione del fondo di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 967, nonché di somme disponibili *ex lege* 27 maggio 1970, n. 365, per cui la maggiore spesa effettiva è di lire 4 miliardi 150 milioni. Ad essa si provvederà utilizzando quota parte dell'accantonamento di lire 20 miliardi indicato nell'elenco cinque, allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno in corso, alla voce: « Norme sulla finanza delle Regioni a statuto ordinario (oneri conseguenti alla attribuzione alle Regioni di tributi erariali) ».

Si confida nella auspicata pronta approvazione anche per testimoniare, sotto questo particolare profilo, la sollecitudine e sensibilità per i problemi della polizia.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Agli appartenenti all'Arma dei carabinieri, ai Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, che si trovino in analoghe condizioni di impiego, spettano in ogni tempo le stesse competenze accessorie specificamente connesse all'espletamento dei servizi di istituto; con riferimento agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e con esclusione in ogni caso dell'indennità speciale di pubblica sicurezza la disposizione predetta si applica ai funzionari di pubblica sicurezza.

L'indennità mensile per servizio di istituto, risultante dall'articolo 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967, è determinata nelle misure fissate nelle annesse tabelle, ferma restando la quota pensionabile di lire quindicimila.

Con effetto dal 1° luglio 1970 l'indennità suddetta esclude l'attribuzione di quella di impiego operativo di cui alla legge 6 marzo 1958, n. 192, e successive modificazioni.

Con effetto dalla stessa data del 1° luglio 1970, l'indennità di cui al secondo comma non è cumulabile, salva l'opzione per il trattamento più favorevole, con quelle di aeronavigazione e di volo, con l'assegno personale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, e successive modificazioni, con il premio speciale di cui all'articolo 10 della legge 22 luglio 1961, n. 628, e successive modificazioni, con l'assegno mensile di cui alla legge 7 novembre 1961, n. 1162, e successive modificazioni, con l'indennità di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1441, e con il premio industriale di cui alla legge 11 febbraio 1970, n. 29; al personale già in godimento dei trattamenti predetti è corrisposta l'eventuale differenza tra la misura dell'aumento dell'indennità di cui al secondo comma disposto con la presente legge e i trattamenti predetti.

Le disposizioni della legge 27 maggio 1970, n. 365, concernenti il personale dei reparti

di aerei leggeri ed elicotteri dell'Esercito si applicano agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei reparti di volo dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza in possesso dei brevetti militari di pilota, osservatore e specialista.

#### Art. 2.

Il fondo di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 967, è ridotto, per l'anno 1970, a lire 4 miliardi. A partire dall'anno finanziario 1971 il fondo stesso è fissato nell'importo annuo di lire 500 milioni.

#### Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1970 in lire 12.670.000.000, si provvede: per lire 6 miliardi con l'economia risultante dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente articolo 2, per lire 2 miliardi e 520.000.000 con i fondi già stanziati sul bilancio del Ministero della difesa per l'applicazione della legge 27 maggio 1970, n. 365, e per lire 4.150.000.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1970.

All'onere a carico dell'esercizio 1971, valutato in lire 45.800.000.000, si provvede: per lire 9.500.000.000 con l'economia risultante dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente articolo 2; per lire 9 miliardi e 700 milioni con i fondi già stanziati sul bilancio del Ministero della difesa per l'applicazione della legge 27 maggio 1970, n. 365, e per lire 26.600.000.000 mediante riduzione del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1971.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA N. 1

## INDENNITA' MENSILE DI ISTITUTO PER LE FORZE DI POLIZIA

G R A D I	MISURE IN VIGORE	
	dal 1° luglio 1970	dal 1° gennaio 1971
Ufficiali generali e superiori . . . . .	39.000	63.000
Ufficiali inferiori e marescialli . . . . .	28.000	45.000
Brigadieri e vicebrigadieri . . . . .	23.000	32.000
Appuntati, carabinieri e gradi corrispondenti	19.000	23.000

## NOTE:

- Le misure dell'indennità mensile d'istituto sono aumentate del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio complessivamente prestato, anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio.
- Ai fini dell'attribuzione dell'indennità mensile d'istituto e relativi aumenti percentuali è consentito il cumulo dei servizi prestati, anche presso altre Forze e Corpi armati, da ufficiale, da sottufficiale e da militare di truppa non in servizio di leva.
- Le misure giornaliere dell'indennità mensile d'istituto, ove occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle indicate nella presente tabella.

TABELLA N. 2

## INDENNITA' MENSILE DI ISTITUTO PER I FUNZIONARI DI PUBBLICA SICUREZZA

G R A D I	Misure dal 1° gennaio 1971
Ispettore Generale Capo, Questore, Vice Questore, Commissario Capo e Commissario . . . . .	63.000
Commissario aggiunto e Vice Commissario . . . . .	45.000

## NOTE:

- Le misure dell'indennità mensile di istituto sono aumentate del 10 per cento al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio prestato nella carriera e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio.
- Sono fatte salve le eventuali differenze in più per coloro che ne fruiscono alla data di entrata in vigore della presente legge.
- Le misure giornaliere dell'indennità mensile d'istituto, ove occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle indicate nella presente tabella.